

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza delle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda

(82/892/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e l'attuazione di misure di limitazione dell'attività della pesca rendono necessarie, nell'interesse della Comunità, la protezione delle risorse e la sorveglianza delle acque marittime soggette alla giurisdizione degli Stati membri:

considerando che la decisione 78/640/CEE ⁽²⁾ stabilisce che la Comunità partecipa alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 dalla Danimarca e dall'Irlanda per la realizzazione di azioni a breve ed a medio termine che implicano la messa in servizio di un materiale specifico adeguato all'ispezione ed alla sorveglianza dell'attività della pesca:

considerando che le azioni a medio termine comportano in particolare l'acquisto o la costruzione di navi guardacoste, l'acquisto di aerei da ricognizione, nonché l'acquisto e l'installazione della necessaria attrezzatura tecnica, elettronica e fotografica:

considerando che l'attuazione di queste azioni a medio termine in Irlanda ha subito ritardi causati dalla complessità dei lavori di progettazione di un materiale nuovo di caratteristiche particolarmente perfezionate per garantire l'efficacia dell'ispezione e della sorveglianza in zone di pesca molto estese:

considerando che di conseguenza gli investimenti previsti dall'Irlanda non potranno essere completa-

mente realizzati prima del 1° gennaio 1983; che pertanto è necessario prorogare il termine previsto, per consentire, nell'interesse comunitario, il completamento dei lavori previsti e garantire la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese relative:

considerando che al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori in questione è opportuno che la Comunità possa concedere anticipi all'Irlanda in funzione dell'esecuzione degli investimenti approvati dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 78/640/CEE è modificata come segue:

1. il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La Comunità rimborserà le spese imputabili sostenute dalla Danimarca e dall'Irlanda per mettere in atto i mezzi di cui al paragrafo 1:

— a concorrenza di 10 milioni di ECU per la Danimarca, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1982;

— a concorrenza di 46 milioni di ECU per l'Irlanda, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984.»;

2. è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1. Per la realizzazione degli investimenti da essa approvati, la Commissione può erogare al governo d'Irlanda anticipi nei limiti dell'80 % del costo dei lavori previsti per ciascun lotto annuale.

2. Il governo d'Irlanda può presentare alla Commissione, al più presto tre mesi prima

(1) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 31.

(2) GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 34.

dell'inizio effettivo dei lavori del lotto annuale, una domanda di anticipo che consenta di costatare il rispetto delle condizioni per il versamento.

Sei mesi dopo il versamento di questo anticipo, il governo d'Irlanda deve comprovare alla Commissione che lo stato di avanzamento dei lavori raggiunge almeno il 6,5 % del lotto annuale moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dalla data di inizio dei lavori precisata nella domanda di anticipo. Il governo d'Irlanda sarà tenuto a restituire l'anticipo riscosso, qualora non possa apportare questa prova.

3. Le richieste di anticipo relative agli altri lotti annuali di lavori possono essere presentate quando i lavori del lotto precedente hanno raggiunto almeno l'80 % delle previsioni e siano terminati gli eventuali lotti precedenti.

4. Il governo d'Irlanda deve presentare, al più tardi tre mesi dopo la conclusione prevista di un lotto annuale di lavori per la quale è stato riscosso un anticipo, una domanda di liquidazione del contributo concesso a detto lotto. Il governo d'Irlanda sarà tenuto a restituire l'anticipo riscosso, qualora non possa presentare questa richiesta.»:

3. il testo del punto 2, prima frase, dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«2. Le azioni a medio termine devono essere realizzate anteriormente

— al 1° gennaio 1983 per la Danimarca, e

— al 1° gennaio 1985 per l'Irlanda.»:

4. il testo del punto 6 dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«6. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dal governo d'Irlanda nel corso di un anno civile o di una sua parte superiore a tre mesi. Esse sono presentate alla Commissione entro un termine di sei mesi per le spese relative ad un anno civile e di tre mesi per le spese relative ad una sua parte.».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e l'Irlanda sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER